



25 SET 2019

PROTOCOLLO D'INTESA

Per le azioni di contrasto all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro

TRA

Il Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro di Palermo, con sede in Palermo, via Resuttana n. 360, rappresentato dal Presidente *pro tempore* Giovanni Zarcone, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale ed autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio dell'Ordine del 4 settembre 2019.

E

Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo con sede in Palermo, Via Praga n. 29, rappresentato dal Dott. Ing. Vincenzo Spartà, nato a Paternò (CT), il 21 dicembre 1959.

Considerato

- Che il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo istituito dalla Legge 12 gennaio 1979 ha personalità giuridica di diritto pubblico e vigila sulla tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro;
- Che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL;
- Che tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato stipulato un Protocollo d'intesa in data 09/02/2018.

Visti, in particolare

- **Presupposti di diritto**

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolarmente la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

La legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ha disposto le norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 rubricato disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;

Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 2014 che ha disciplinato il Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro;

La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Premesso che

- **l'Interesse comune di un progetto da realizzare;**

Al fine di favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all'abusivismo professionale di Consulente del Lavoro;



- ***l'accordo sulle azioni da intraprendere***

Concordare una "agenda comune" finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di legge dei soggetti che assistono le aziende e i datori di lavoro (tutela della fede pubblica).

Tutto ciò considerato, visto e premesso

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse


- 1) Considerato, visto e premesso, nonché gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 - Oggetto

- 1) Verifica da parte del personale ispettivo del rispetto del dettato normativo di cui alla legge 12/1979 ed in particolar modo della riserva legale indicata nell'art. 1 della predetta legge, la quale, dispone, che gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quando non sono svolti dal datore di lavoro debbono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri professionisti indicati nel sopracitato art. 1.
- 2) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati, i quali, devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o da professionisti indicati nell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, e devono comunque svolgere solamente ed esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (fascicolazione e consegna documenti).

Art. 3 – Impegni reciproci

- 1) Si concorda che il personale ispettivo, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, in ossequio al rispetto del codice di comportamento degli ispettori del lavoro, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 gennaio 2014, verifica, che il professionista sia in possesso dell'abilitazione e annoti gli estremi di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro.
- 2) Che lo stesso personale accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, della L. 12/1979 abbiano inoltrato specifica comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro (ex D.T.L.) delle Province nel cui ambito intendono svolgere tali adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale e trasmesso altresì l'elenco delle aziende assistite.
- 3) In caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, il personale ispettivo provvede a dare immediata comunicazione alle autorità competenti, al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di riferimento per l'attivazione delle previste azioni poste a tutela della professione e non consente al soggetto non abilitato di assistere all'ispezione.
- 4) Allo stesso modo, la direzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro si impegna, compatibilmente con il proprio carico di lavoro, a disporre nel territorio di competenza una ricognizione dei centri di elaborazione dati operanti in tali sopradette materie e, tramite i propri ispettori, procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertata che gli stessi centri di elaborazione siano assistiti da un Consulente del Lavoro e che svolgono esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa.



- 5) Il Consiglio provinciale dell'Ordine si impegna a fornire all'Ispettorato territoriale del lavoro l'elenco aggiornato dei propri iscritti, nonché tempestivamente, ogni significativa variazione.
- 6) Le parti, anche attraverso propri delegati, si incontrano almeno una volta ogni sei mesi per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro.

Art. 4 – Gruppi di lavoro

Per le finalità stabilite in premessa potranno essere costituiti tra le parti appositi Gruppi di Lavoro che avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dal presente Protocollo e degli obiettivi del singolo progetto e potranno essere affiancati da esperti, nei diversi settori, da essi identificati di comune accordo.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d'intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.II.

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente protocollo d'intesa avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' possibile per accordo delle Parti, procedere in ogni momento in ogni momento alla sua integrazione, modifica o risoluzione.

Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, li 25.09.2019

Il Presidente del CPO

Il Direttore dell'Ispettorato

